**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SARROCH E IL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “S’ARROCCA” PER LA COPARTECIPAZIONE AL PROGRA ”**

(Approvata con deliberazione G.C. n. del )

L’anno 2020 addì del mese di dicembre presso la Casa Comunale, in Sarroch, Via Siotto, 2,

FRA

Il comune di SARROCH, di seguito denominato semplicemente l’ “Ente”, con sede legale in SARROCH (città Metropolitana di Cagliari) Via Siotto, 2, Codice Fiscale 800063109126 rappresentato dal Responsabile dell’Area Amministrativa , Attività Produttive, SUAPE. e Turismo – TOLU Angelo, nato a Cagliari il 08/10/1966 residente in Pula (Città Metropolitana di Cagliari) domiciliato per la sua carica presso il Comune stesso, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Decreto del Sindaco n°16/2018.

E

Il Centro Commerciale Naturale “S’Arrocca”, che in seguito sarà chiamata "CCN", CF: 03104850924, con sede legale in Sarroch, Via Lombardia, 1, già iscritta nell’elenco Regionale dei centri commerciali naturali, ai sensi della L.R. 15.05.2006 n.5 art.36, rappresentata dal Presidente pro-tempore,

**PREMESSO**:

il Centro Commerciale Naturale “S’ARROCCA “ è un Associazione è un’Associazione senza scopo di lucro tra attività commerciali, artigianali e di servizi. Svolge attività integrate secondo un indirizzo comune e ha per oggetto la valorizzazione e riqualificazione del commercio nell’area urbana in armonia con il contesto culturale, sociale, architettonico con particolare riferimento al rilancio economico-sociale del centro urbano;

che l’Amministrazione Comunale intende garantire il sostegno alle attività del Centro Commerciale Naturale “S’ARROCCA” molte delle quali rientrano fra le finalità che l’Ente ha come obiettivo nella realizzazione del suo programma amministrativo, quali la riqualificazione commerciale del centro urbano, la valorizzazione del territorio, le azioni di marketing mirate ad attrarre flussi turistici interessati a conoscere il patrimonio storico, archeologico e culturale di Sarroch;

**VISTA**

la possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nei registri regionali e/o provinciali delle associazioni di promozione sociale per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi e quindi anche per la tutela e valorizzazione delle tradizioni locali e la promozione del turismo locale;

che qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli enti locali possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse;

che il CCN S’ARROCCA, è l’unico Centro Commerciale Naturale avente sede in questo Comune iscritta nell’elenco Regionale dei centri commerciali naturali, ai sensi della L.R. 15.05.2006 n.5 art.36 ed ha maturato nel tempo la necessaria esperienza nelle attività di cui in oggetto nonché la capacità operativa ed economica per assolvere agli impegni convenzionali;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Articolo 0 – Definizioni e Abbreviazioni**

“Ente”: con tale termine si indica l’Ente Locale, Comune di Sarroch, firmatario della presente convenzione, con sede legale a Sarroch, Via Siotto, 2 Codice Fiscale: 80006310926;

“CCN”: con tale termine si indica Il Centro Commerciale Naturale “S’Arrocca”, che in seguito sarà chiamata "CCN", CF: 03104850924, con sede legale in Sarroch, Via Lombardia, 1;

“Obblighi del CCN”: tutti gli obblighi che incombono sul CCN in forza dell’adempimento della presente convenzione, meglio individuati nell’art. 4;

“Obblighi dell’Ente”: tutti gli obblighi che incombono sull’ente in forza dell’adempimento della presente convenzione, meglio individuati nell’art. 5.

**Articolo 1 – Premesse**

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

**Articolo 2 - Oggetto**

**2.1.**

L’Ente, nel perseguimento della finalità di cui alle premesse, affida al CCN che accetta, mediante la presente convenzione, il seguente incarico: COPARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA PRESENTATO ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA”, programma che comprende:

1. REALIZZAZIONE PIATTAFORMA WEBMARKETING
2. ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE
3. IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO MARCHIO ISTITUZIONALE;

**Articolo 3** – Nomina dei Responsabili del CCN e dell’Ente incaricati di sovrintendere allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

**3.1.**

L’Ente nomina Angelo Tolu, Responsabile dell’Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAOE. E Turismo quale referente per l’Ente della supervisione del corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e, più in generale, del corretto adempimento della stessa da parte dei soggetti coinvolti. Essa è, altresì, incaricata di predisporre, unitamente al Responsabile nominato dal CCN, i programmi dettagliati delle attività ed ogni altro strumento necessario all’attuazione pratica delle attività oggetto della presente convenzione,

**3.2.**

Il CCN nomina \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_quale Responsabile per il CCN dei compiti di cui al precedente comma 2.1.

**Articolo 4 – Obblighi del CCN**

**4.1.**

Al programma dovrà essere allegato un piano finanziario che coniughi in modo congruo spese ed entrate, tenendo conto delle modalità di partecipazione economica da parte del Comune previste all’articolo 5.2.

**4.2**

Al fine di adempiere completamente e correttamente all’incarico ad essa affidato, il CCN si obbliga a:

* garantire la realizzazione del programma cosi come risulta dal progetto presentato all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, che si allega alla presente sotto la voce “Allegato A” per farne parte integrale e sostanziale;

**4.3**

Il CCN inoltre s’impegna e si obbliga, con oneri a proprio carico:

1. alla realizzazione delle attività previste nel programma di cui all’allegato A;
2. a presentare a fine programma al Comune la relazione consuntiva dell’iniziativa e il programma dettagliato delle attività realizzate e delle spese sostenute.

**4.4**

Il CCN potrà fare fronte agli impegni derivanti dal presente articolo anche avvalendosi di persone non associate ed affidando ad altre associazioni o a terzi la gestione di servizi e altre prestazioni.

**Articolo 5 - Profili economici**

**5.1**

Sono di spettanza del CCN:

1. liberalità e contributi a diverso titolo corrisposti da altri soggetti pubblici e privati per la manifestazione.

**5.2**

Per la realizzazione del programma l’Ente erogherà al CCN:

1. un contributo omnicomprensivo di € 7.000,00 (interamente da rendicontare), come da nota, prot. n. 12543 del 21/11/2017, a titolo di quota di cofinanziamento per la presentazione di cui al bando ai sensi della Legge regionale n. 5 del 18 maggio 2006, art. 36;

**5.3**

L’erogazione effettiva del contributo di cui al presente comma da parte dell’Ente è subordinata alla presentazione della rendicontazione di cui all’art. 4.3. da parte del Presidente del CCN entro il 31 dicembre 2020.

**Articolo 6 – Responsabilità**

**6.1**

Il CCN esonera l’Ente da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti che possano pervenirgli da fatti dolosi e/o colposi propri, in dipendenza delle attività oggetto della presente convenzione.

**Articolo 7 - Verifiche**

Il Comune potrà in ogni fase attivare verifiche allo scopo di appurare la rispondenza dell’intero programma a quanto convenuto.

**Articolo 9 – Durata**

La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione e fino al 31/12/2020, data entro la quale dovrà essere presentato dal CCN il rendiconto della manifestazione di cui all’art. 4.3.h..

Essa non può essere tacitamente rinnovata. Il rinnovo può avvenire solo per iscritto mediante sottoscrizione di altra idonea convenzione da parte dei soggetti muniti dei relativi poteri.

**Articolo 9 – Risoluzione**

**9.1.**

L’Ente può risolvere la presente convenzione nel caso di grave inadempimento del CCN agli obblighi su di essa gravanti in forza della presente convenzione. In tale caso l’Ente è tenuto a formulare l’addebito per iscritto in maniera dettagliata e ad inviarlo all’Associazione, nella persona del suo Responsabile.

**9.2.**

In ogni caso di cui al punto precedente, l’Ente dovrà dare al CCN facoltà di replica, da esercitarsi entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento dell’addebito. Decorso detto termine senza che il CCN abbia fornito giustificazioni circa il suo operato, ovvero laddove permanga la controversia, l’Ente non avrà altri oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Associazione fino al ricevimento dell’addebito. Ogni eventuale azione giudiziaria o procedura conciliativa potrà avvenire solo dopo decorso il termine previsto in questo articolo per esercitare la facoltà di replica.

L'ente, per ragioni di pubblico interesse, può sempre risolvere la presente convenzione prima della scadenza, inviando all'associazione comunicazione scritta.

**9.3.**

L’Associazione può risolvere la presente convenzione nel caso di grave inadempimento dell’Ente agli obblighi su di esso gravanti in forza della presente convenzione. In tale caso l’Associazione è

tenuta a formulare l’addebito per iscritto in maniera dettagliata e ad inviarlo all’Ente, nella persona del suo Responsabile.

**9.4.**

In ogni caso di cui al punto precedente, il CCN dovrà dare all’Ente facoltà di replica, da esercitarsi entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento dell’addebito. Ogni eventuale azione giudiziaria o procedura conciliativa potrà avvenire solo dopo decorso il termine previsto in questo articolo per esercitare la facoltà di replica.

**9.5.**

La risoluzione della presente convenzione può avvenire anche in caso di scioglimento del CCN, cancellazione dal CCN dal Registro Regionale dei CCN, per cessazione dell’attività oggetto della convenzione per impossibilità sopravvenuta e per tutte le altre cause previste dalla legge.

**Articolo 11 - Controversie**

**10.1.**

In ogni caso di controversia che dovesse insorgere tra l’Ente e il CCN, quest’ultimo si obbliga a proseguire l’esecuzione delle attività mantenendo inalterato il servizio sino alla soluzione della controversia, ovvero sino a diverso accordo delle parti. Resta fermo il diritto del CCN a percepire il rimborso delle spese sostenute per l’erogazione del servizio sino alla completa cessazione.

**11.2.**

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’Ente e l’Associazione riguardo l’interpretazione o l’esecuzione della presente convenzione, le parti si obbligano a tentare, in primo luogo, di trovare una soluzione in via amichevole mediante un incontro informale tra i Responsabili e, laddove si ritenga opportuno, altri soggetti appartenenti all’Ente ed al CCN, nonché anche esperti e/o consulenti esterni alle parti.

**10.3.**

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione di cui al punto precedente non vada a buon fine, per le controversie insorte si ritiene competente il Foro di Parma.

**Articolo 12 - Registrazione**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ed a spese di chi richieda la registrazione stessa.

**Articolo 13 – Trattamento dati personali**

Ai sensi dell’art. 13 della legge sulla privacy (D.Lgs 196/03 e succ. modifiche) si da atto che il trattamento dei dati personali verrà effettuato limitatamente all’assolvimento degli impegni discendenti dalla presente convenzione e degli obblighi di legge previsti in materia.

|  |  |
| --- | --- |
| Il Presidente del CCN S’Arrocca | Il Responsabile dell’Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo |
|  |  |